

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

P.ZZA di MONTE CITORIO, N. 121 (00186 ROMA)

Indirizzo pec: protocollo@pec.gdp.it

RECLAMO ex art. 142, D.Lgs. 30.6.03, n. 196

A.S.G.I. - ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE (07430560016), con sede legale in Torino (TO), via Gerdil n. 7, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore* avv. Lorenzo Trucco, domiciliato ai fini del presente procedimento presso l'avv. Alberto Guariso in Milano, viale Regina Margherita 30, numero fax 02.70057986, indirizzo pec alberto.guariso@milano.pecavvocati.it, ove chiede di ricevere eventuali comunicazioni

espone quanto segue:

1. I Comuni di Capizzone (BG), Spirano (BG), Telgate (BG), Palazzago (BG), Torre Boldone (BG), Covo (BG), Palosco (BG), Pontida (BG), Azzano S. Paolo (BG), Gallarate (VA), Morazzone (VA), San Germano Vercellese (VC), Marone (BS), Capriano del Colle (BS), Castelvovati (BS), Opera (MI), Bondeno (FE), Traversetolo (PR), Virle Piemonte (TO), Oggiono (LC) (doc. 1 – ordinanze) hanno adottato ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 c. 4 TUEL - tutte dal testo identico per quanto qui rileva - aventi ad oggetto “*Disposizioni relative ai contratti tra “Privati” e “Prefettura ovvero altro Organo dello Stato Italiano” a ciò deputato in relazione all'emergenza richiedenti status di profugo secondo le normative internazionali ed europee*”.
2. In tali provvedimenti viene tra l'altro ordinato ai “*proprietari o conduttori o gestori*” di immobili siti nel Comune che abbiano stipulato in qualsiasi forma accordi, contratti o convenzioni con la Prefettura al fine della ospitalità di

richiedenti asilo “*di comunicare, attraverso una **relazione quindicinale** [...] l’organizzazione interna della struttura, consistente nella dichiarazione di quanti siano i soggetti che ivi vi alloggiano, della provenienza degli stessi nonché di ogni altra informazione riguardante **la salute dei medesimi**.”.*

3. In caso di violazione dei suddetti obblighi di comunicazione, è prevista a carico dei proprietari, conduttori o gestori degli immobili “*la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 500,00*” (elevata “*da euro 2.500,00 a euro 15.000,00*” dal sindaco del comune di Palazzolo).
4. Le ordinanze suddette obbligano, quindi, i richiedenti asilo a comunicare ogni 15 giorni la propria condizione di salute ai gestori della struttura ove sono alloggiati. I suddetti gestori sono poi tenuti a redigere una relazione con la citata cadenza quindicinale ed inviarla al Comune nel quale è situato l’immobile.
5. Come noto le informazioni relative allo stato di salute sono considerate dal TU Privacy dati sensibili, tali essendo “*[...] i dati personali idonei a rivelare **lo stato di salute e la vita sessuale***;” (art. 4 c. 1 , lett. d) TU).
6. L’articolo 20 del TU Privacy prevede che “*Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.*”. Nel caso di specie **nessuna disposizione di legge** autorizza il Comune alla raccolta e al trattamento dei dati sanitari dei richiedenti asilo residenti sul territorio.
7. A norma dell’art. 20, comma 3 “*Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l’individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni*

[...]” A quanto risulta, nessuno dei Comuni citati ha chiesto l’autorizzazione indicata nella norma; in ogni caso la raccolta dei dati nelle forme indicate dalle ordinanze non persegue alcuna finalità di rilevante interesse pubblico non sussistendo nei predetti Comuni, come risulta anche dalle premesse delle ordinanze, alcuno specifico problema sanitario che giustifichi la raccolta di detti dati, men che meno ove rivolta, senza alcuna giustificazione, a un gruppo specifico di residenti, qualificato dal loro status giuridico di richiedenti protezione.

- 8.** A ciò si aggiunga che il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato *“solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.”* (art. 26 c. 1 TU); che *“I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.”* (art. 26 c. 5 TU); che *“I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.”* (art. 22 c. 4 TU). Nella specie, le ordinanze non prevedono alcuna delle cautele e limitazioni indicate dalla norma: anzi la raccolta tramite i *“Proprietari, Conduttori, Gestori”* dell’immobile comporta una ingiustificata estensione dei soggetti che vengono a conoscenza di tali dati sanitari, senza che, oltretutto, venga prevista alcuna informativa in favore dei richiedenti protezione, né alcun sistema di sicurezza volto a evitare la diffusione dei dati (art. 11, 12, 13 TU).
- 9.** Le ordinanze allegate si pongono quindi in totale contrasto con tutte le citate disposizioni del TU.
- 10.** Si chiede, quindi, che l’autorità Garante in indirizzo, decidendo in via d’urgenza, voglia assumere le decisioni di cui in conclusione.
- 11.** Con riferimento alla legittimazione attiva nella presente procedura, si segnala che ASGI, associazione senza fini di lucro costituita tra operatori del diritto nel 1990, ha come principale scopo statutario principale la tutela dei diritti dei migranti (cfr Statuto doc. 2). Dalla data di costituzione ASGI opera

continuativamente sia, tramite i propri soci, sul piano per la tutela giudiziaria degli stranieri, sia sul piano dello studio e elaborazione delle norme in materia, essendo da tempo riconosciuto interlocutore delle istituzioni nazionali e internazionali. L'intensa attività svolta è ampiamente documentata dal sito www.asgi.it e dalla rivista "diritto, immigrazione e cittadinanza" promossa dalla associazione. ASGI è inoltre iscritta nell'elenco delle associazioni che operano in via esclusiva nel campo dell'immigrazione ex art. 52 D.P.R. 399/89 e nell'elenco di cui al D.M. previsto dall'art. 5 d.lgs. 215/03 contenente le associazioni che hanno legittimazione attiva nelle azioni giudiziarie di contrasto alle discriminazioni collettive. Si ritiene dunque che ASGI abbia diritto di agire anche nella presente sede, in forza della generale funzione di rappresentanza degli interessi del gruppo sociale cui si riferisce il presente procedimento.

12. Si ritiene inoltre che il presente reclamo sia esonerato dal versamento dei diritti di segreteria sia per il carattere particolarmente meritevole della attività svolta dalla reclamante e per la sua natura di ente senza fini di lucro, sostenuto solo da contributi privati o pubblici, sia alla luce della gravità della violazione posta in essere dai soggetti indicati al punto 1.

Tutto ciò premesso, ASGI, in qualità di ente esponenziale degli interessi dei richiedenti asilo

CHIEDE

al Garante per la protezione dei dati personali, esaminato il reclamo che precede e ritenutane la fondatezza, di assumere nei confronti dei comuni di Capizzone (BG), Spirano (BG), Telgate (BG), Palazzago (BG), Torre Boldone (BG), Covo (BG), Palosco (BG), Pontida (BG), Azzano S. Paolo (BG), Gallarate (VA), Morazzone (VA), San Germano Vercellese (VC), Marone (BS), Capriano del Colle (BS), Castelcovati (BS), Opera (MI), Bondeno (FE), Traversetolo (PR), Virle Piemonte (TO), Oggiono (LC) ogni opportuno provvedimento ex art. 143 del D.Lgs. 30.6.03, n. 196 e, in particolare:

- **dichiarare** che i “proprietari, conduttori e gestori” delle strutture di accoglienza collocate nei citati comuni non sono tenuti a fornire al Comune, ai sensi delle citate ordinanze, dati sulle condizioni di salute dei richiedenti protezione ospitati nelle rispettive strutture;
- **ordinare** ai predetti Comuni, in via d’urgenza - in considerazione del concreto rischio di un pregiudizio rilevante per tutti i richiedenti protezione domiciliati presso strutture collocate in detti Comuni - **di astenersi** dalla raccolta di dati sulle condizioni di salute dei predetti richiedenti asilo, **di revocare** le ordinanze citate nella parte di cui si tratta, **di distruggere** gli eventuali dati che fossero stati nel frattempo raccolti, **di astenersi** dall’irrogare le sanzioni amministrative conseguenti alla eventuale mancata predisposizione della relazione sanitaria quindicinale prevista nelle ordinanze, **di annullare** le sanzioni eventualmente comminate per il mancato invio della stessa.

Si allegano i seguenti documenti:

1) ordinanze dei comuni di Capizzone (BG), Spirano (BG), Telgate (BG), Palazzago (BG), Torre Boldone (BG), Covo (BG), Palosco (BG), Pontida (BG), Azzano S. Paolo (BG), Gallarate (VA), Morazzone (VA), San Germano Vercellese (VC), Marone (BS), Capriano del Colle (BS), Castelvotati (BS), Opera (MI), Bondeno (FE), Traversetolo (PR), Virle Piemonte (TO), Oggiono (LC);

2) Statuto ASGI.

Si resta a disposizione per fornire qualsiasi eventuale ulteriore informazione necessaria ai fini del presente procedimento.

Con osservanza,

Torino, 12 settembre 2017

avv. Lorenzo Trucco
Presidente ASGI